



## COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)  
Piazza Municipio, 80040 Striano

Tel. 081-8276202-8276293- Fax 8276103 - Segretario 8277777 P.I. 01254261215 C.F. 01226000634 CCP 22983803

### Protocollo N. 10644 Ordinanza n. 55 del 13/08/2020

**OGGETTO: DETENZIONE DEI CANI -TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE E DALLE DEIEZIONI DEI CANI.**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO:

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc..) per incuria di alcuni proprietari o conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina di animali recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a provocare notevole degrado per il paese;
- tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;

**VISTA** la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di appositi sacchetti, palette e bottigliette d'acqua, al fine di poter rimuovere le suddette deiezioni.

##### RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di appositi sacchetti, palette e bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie lordata dall'urina;
- garantire una maggior igiene e decoro dell'area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;

##### RICHIAMATI:

- la L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale n.3 dell'11 aprile 2019 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo";
- Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P (abbandono di animali);

##### VISTA:

- L'ordinanza del ministero della salute 6 agosto 2013 concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (prorogata con ordinanza min. salute del 28.08.2014).
- L'artt. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.

**LETTO** in particolare l'art. 50 commi 3-4-7 del TUEL in combinato disposto con il D.L. n. 14/2017 tendente alla promozione della sicurezza e del decoro urbano.

**PRESO ATTO** delle recenti segnalazioni e le situazioni di disagio e sporcizia, registratesi nel territorio comunale per la libera circolazione di cani.

**PRESO ATTO** in particolare, che le disposizioni contenute nell'Ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013 non prevedono sanzioni per le violazioni alle norme contenute e che lo stesso provvedimento all'art.6, rimanda, alle competenti autorità.

**RITENUTO** di dover provvedere in merito.

#### **ORDINA:**

**a chiunque detenga o posseda un cane di:**

- 1) utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;
- 2) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia;
- 3) adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurre le fauci verso l'esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
- 4) **avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccogliere e precisamente:**
  - a) di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi negli appositi contenitori, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico quali strade, marciapiedi, portici, piazze, giardini e parchi pubblici, aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, zone destinate al verde pubblico;
  - b) di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dai cani;
  - c) di munirsi inoltre di bottiglietta d'acqua igienizzante da versare sulla superficie lordata dall'urina e dalle feci del cane al fine di ripulire nella immediatezza la stessa.
- 5) provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art.3 dell'ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013;
- 6) in caso di sosta di autoveicolo, di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa;
- 7) non tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.
- 8) **Altresì si fa divieto, ai sensi art.4 dell'Ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013, di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività** (ai sensi dell'art.3 della citata ordinanza):
  - ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
  - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
 Con l'avvertenza che, in caso di violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge sopra richiamate, i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma **da euro 25,00 ad euro 500,00**, ai sensi dell'art 7 bis comma 1 bis del Tuel in combinato con la legge n. 689/1981, con addebito dei danni eventualmente causati all'arredo urbano e/o ai beni dell'Ente.

Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell'art.650 C.P., fatti salvi comunque i provvedimenti amministrativi a tutela dell'incolumità pubblica.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti dall'art.5 dell'ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013.

#### **INFORMA**

Che ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Prefetto di Napoli, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 30 gg, 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia inviata all'Albo Pretorio on line del Comune di Striano: [www.striano.gov.it](http://www.striano.gov.it) affinché venga portata a conoscenza della cittadinanza e che sia resa immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Che la stessa venga inviata al Prefetto di Napoli, e notificata, a cura del Messo comunale al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Striano ed all'Asl Na 3 Sud, incaricati, per quanto di competenza, alle attività di controllo e di esecuzione del provvedimento.

#### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

**Dalla Residenza Municipale**

**IL SINDACO**

Antonio Del Giudice